Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 3 novembre 2026
(OR. en)

14559/26

Fascicolo interistituzionale: 2026/0317(NLE)

FISC 352
ECOFIN 1323
ENER 657

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Slovenia ad applicare aliquote di accisa ridotte alla benzina senza piombo e al gasolio utilizzati come carburante, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/… DEL CONSIGLIO

del …

che autorizza la Slovenia ad applicare aliquote di accisa ridotte alla benzina senza piombo e al gasolio utilizzati come carburante, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità[1], in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

[1] GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj.

considerando quanto segue:

(1) Nelle settimane precedenti l'adozione della presente decisione, gli sviluppi geopolitici in Medio Oriente hanno inciso sulle catene di approvvigionamento del petrolio e dei prodotti petroliferi a livello mondiale e hanno innescato forti e persistenti aumenti dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti energetici. Tali incrementi hanno avuto notevoli effetti negativi sulle famiglie, in particolare sui consumatori vulnerabili, e sulle imprese, comprese le piccole e medie imprese, mettendo così a grave rischio la coesione sociale, la stabilità economica e il corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Nelle conclusioni del 19 marzo 2026 il Consiglio europeo ha riconosciuto la natura straordinaria della situazione del mercato dell'energia e le sue implicazioni macroeconomiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a collaborare strettamente con gli Stati membri per elaborare misure nazionali temporanee e mirate volte ad attenuare gli impatti significativi degli aumenti dei prezzi dei combustibili dovuti alla crisi in Medio Oriente e ha sottolineato in particolare la necessità di una risposta coordinata, dato che il conflitto in Medio Oriente ha un impatto immediato sui prezzi dell'energia per i cittadini e le imprese europei.

(3) Le accise fissate dalla direttiva 2003/96/CE contribuiscono al costo finale dei prodotti energetici forniti all'interno dell'Unione. Una riduzione delle accise al di sotto dei livelli minimi di tassazione fissati in tale direttiva può attenuare alcuni degli aumenti dei costi dell'energia cui attualmente fanno fronte gli Stati Membri.

(4) Le flessibilità previste dalla direttiva 2003/96/CE consentono agli Stati membri, entro limiti definiti, di ridurre l'onere fiscale su specifici prodotti energetici in modo mirato e temporaneo. In considerazione della natura eccezionale e urgente della situazione attuale, è necessario prevedere flessibilità specifiche e limitate nel tempo volte esplicitamente ad attenuare l'impatto dello shock dei prezzi dell'energia.

(5) Le riduzioni temporanee della tassazione di determinati prodotti energetici possono fornire un rapido sollievo alle famiglie e alle imprese, mediante la riduzione diretta dei prezzi per gli utenti finali. Nella situazione attuale, tali riduzioni straordinarie potrebbero costituire uno strumento opportuno e necessario per fronteggiare le gravi ripercussioni economiche dello shock dei prezzi dell'energia.

(6) Con lettere del 31 luglio 2026 e del 21 agosto 2026, le autorità slovene hanno chiesto, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, l'autorizzazione ad applicare aliquote di accisa ridotte alla benzina senza piombo e al gasolio utilizzati come carburante. Tali aliquote ridotte sarebbero fissate a un livello inferiore ai livelli minimi di tassazione stabiliti dalla suddetta direttiva.

(7) L'autorizzazione è stata richiesta per un periodo di sei mesi.

(8) Secondo le autorità slovene, l'applicazione di aliquote di accisa ridotte mira ad attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi della benzina senza piombo e del gasolio derivanti dalla situazione geopolitica e che incidono direttamente o indirettamente, attraverso effetti di secondo impatto, sia sulle famiglie che sulle imprese.

(9) L'autorizzazione richiesta è stata esaminata dalla Commissione e si ritiene improbabile che possa ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Tenuto conto della sua breve durata e delle circostanze eccezionali legate alla situazione geopolitica, unitamente a un prezzo di mercato del petrolio eccezionalmente elevato, la deroga richiesta è ritenuta adeguata e proporzionata alla luce della necessità di trovare un equilibrio tra gli obiettivi strategici specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/96/CE, in particolare la politica ambientale dell'Unione, e l'imperativo di emergenza di garantire l'accessibilità economica dell'energia per le imprese e le famiglie.

(10) È pertanto opportuno autorizzare la Slovenia ad applicare temporaneamente aliquote di accisa ridotte, inferiori ai livelli minimi dell'Unione, alla benzina senza piombo e al gasolio utilizzati come carburante.

(11) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per non pregiudicare i futuri sviluppi del quadro giuridico vigente, è tuttavia opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), introduca nuovi livelli minimi di tassazione per la benzina senza piombo e per il gasolio utilizzati come carburante rispetto ai quali l'autorizzazione non risulti adeguata, tale autorizzazione cessi di applicarsi il giorno in cui i nuovi livelli minimi di tassazione diventano applicabili.

(12) Allo stesso tempo, riduzioni fiscali non mirate comportano notevoli costi di bilancio e tendono ad aumentare la domanda di combustibili fossili, aggravando lo squilibrio tra domanda e offerta. È quindi opportuno che l'autorizzazione concessa dalla presente decisione rimanga rigorosamente limitata nel tempo.

(13) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Slovenia è autorizzata ad applicare una riduzione delle aliquote fino a 0,2195 EUR per litro di benzina senza piombo e fino a 0,225 EUR per litro di gasolio utilizzati come carburante al di sotto dei livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di notifica.

Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 TFUE o di qualsiasi altra disposizione pertinente del TFUE, introduca nuovi livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE per la benzina senza piombo e il gasolio utilizzati come carburante rispetto ai quali l'autorizzazione rilasciata all'articolo 1 della presente decisione non risulti adeguata, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tali nuovi livelli minimi di tassazione diventano applicabili.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 4

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a …, …

Per il Consiglio

Il presidente